DISCIPLINA DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 29

Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato

Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.

Versione in vigore dal 23 marzo 2010, non più in vigore dal 28 aprile 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi
Estremi	Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Titolo	III — (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-31-2010/art-29-corrispettivo-del-conferimento-dei-rifiuti-radioattivi-e-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it